

Insegnamento di Diritto Agroalimentare

Corso di studi in Scienze e Culture Gastronomiche per la Sostenibilità

A.A. 2022-2023

I soggetti

a cura del dott. Fabrizio Cesareo





I soggetti

Dopo aver considerato l'impresa dall'angolo visuale dell'attività, il discorso deve proseguire con riguardo al soggetto che la svolge: l'imprenditore. E subito va detto che imprenditore può essere una persona fisica come una persona giuridica, un individuo come una collettività, un soggetto privato come un ente pubblico, un modesto operatore economico come un operatore di cospicue sostanze e con un'imponente organizzazione.

Lo IAP

La direttiva 72/159 del 17 aprile 1972 introdusse la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP). Questo soggetto, destinatario delle sovvenzioni comunitarie, si caratterizzava per il fatto che, possedendo una sufficiente capacità professionale, elaborando un piano di sviluppo e impegnandosi a tenere la contabilità, esercitava l'attività agricola per almeno il 50% del suo tempo di lavoro traendo da essa almeno il 50% del suo reddito. L'Unione europea ha abbandonato ogni riferimento ad essa, stabilendo che delle sovvenzioni beneficiano coloro che, avendo una competenza professionale adeguata, sono titolari di un'azienda che dimostri redditività, cioè di un'azienda vitale e capace di produrre reddito, quindi una dedizione all'azienda agricola tale da renderla capace di produrre utili, nonostante i costi occorrenti per rispettare i requisiti minimi di ambiente, igiene e benessere degli animali. L'efficienza è misurata sulla capacità di stare sul mercato (la redditività).

Segue. La disciplina italiana e il cd. doppio parametro

Di rilievo, a tal proposito, sono i **d.lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e 27 maggio 2005 n. 101** con cui l'Italia ha provveduto ad avvicinare il diritto nazionale dell'agricoltura a quello dell'Unione europea. Oggi infatti nell'ordinamento si parla di **imprenditore agricolo professionale (IAP)**, quale soggetto in possesso di conoscenze competenze professionali specifiche (concetto valido anche per le società di capitali). Il legislatore italiano non ha abbandonato il riferimento al doppio parametro del lavoro e del reddito, perché pretende che l'agricoltore, per essere IAP, dedichi alle attività agricole almeno il 50% del suo tempo di lavoro complessivo e ricavi da esse almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro, oppure un reddito pari al 25% qualora operi nelle zone svantaggiate (art. 1 d.lgs. 99/2004).

Il d.lgs. n. 101/2005 provvede a riconoscere la qualifica di IAP ai soci delle società di persone e delle cooperative in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, di tempo-lavoro e di reddito; ed egualmente in presenza degli stessi requisiti, riconosce la stessa qualifica agli amministratori delle società di capitali.

Segue. D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99: Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura

Art. 1. Imprenditore agricolo professionale

Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l'espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l'imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all'articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento.

2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476.

3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.

5. L'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato.

Il coltivatore diretto

La figura del coltivatore diretto è tipica figura del diritto italiano e risale alla legge 15 luglio 1906 n. 383 sull'agricoltura meridionale, che riconobbe il beneficio dell'anticipazione delle sementi agli affittuari che fossero contadini e lavorassero direttamente e personalmente un fondo con superficie proporzionata a quella che poteva essere lavorata da una famiglia, sia pure con l'aiuto di salariati.

Il codice civile, dopo la definizione generale di imprenditore (art. 2082 c.c.), nel dettare quella di piccolo imprenditore (art. 2083) vi include i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, e ciò al fine di escludere i piccoli operatori economici dalle complessità proprie dell'imprenditore tout court.

Oggi sono coltivatori diretti tutti coloro che coltivano il fondo con il **lavoro proprio** e della propria famiglia, sempre che tale forza lavorativa costituisca almeno **un terzo** di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo tenuto conto anche delle macchine e dell'uguaglianza del lavoro della donna rispetto a quello dell'uomo (**art. 6, l. 203/1982**).

Coltivatore diretto dovrebbe intendersi anche il piccolo allevatore, come emerge dall'art. 7 l. 203/1982 che equipara al coltivatore diretto il laureato in veterinaria con riferimento a una azienda a prevalente indirizzo zootecnico.

Il lavoro personale del coltivatore diretto è solo un lavoro esecutivo che si aggiunge al normale lavoro direttivo che è proprio di ogni imprenditore e che non può rientrare nel computo del terzo.

L'equiparato al coltivatore diretto

Il **comma 515** dell'**art. 1** della **legge finanziaria 27 dicembre 2017 n. 205** ha aggiunto all'**art. 7 l. 203/1082** un comma secondo il quale sono altresì equiparati ai coltivatori diretti gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola: quindi, non più e non solo le cooperative costituite da lavoratori agricoli e i gruppi di coltivatori diretti riuniti in forma associata, ma anche gli IAP, che non siano di per sé coltivatori diretti, sono equiparati a costoro.

Il predetto art. 7 l. 203/1982 fa riferimento a due sottofigure;

- a) il laureato e il diplomato in materie agraristiche (problema del cd. **lavoro o esercizio in proprio**);
- b) la cooperativa e i gruppi di coltivatori diretti.



Gli agricoltori giovani

In applicazione e completamento dei regolamenti nn. 950/97 e 1307/2013 l'Italia ha dettato norme di aiuto e benefici a favore dei giovani agricoltori, cioè dei soggetti che non hanno ancora compiuto i quaranta anni e che, avendo competenza ed esperienza professionale, si dedicano all'agricoltura.

Al fine di favorire la creazione di nuova imprenditorialità in agricoltura, possono essere ammessi ai benefici i giovani imprenditori agricoli, anche organizzati in forma societaria, che, subentrati nella conduzione di un'azienda agricola, presentino progetti per lo sviluppo o il consolidamento di iniziative nei settori della produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli.

In particolare, gli aiuti previsti dal diritto comunitario sono accordati dalle regioni prioritariamente ai giovani agricoltori che si insediano nelle zone di montagna o svantaggiate, nonché ai giovani agricoltori che succedono al titolare dell'azienda.

Particolare menzione merita il cd. nuovo **contratto di affiancamento** e l'[art. 1 del d.l. 20 giugno 2017, n. 91 \(cd. «resto al sud»\)](#).



Segue. L. 28 luglio 2016, n. 154: Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

Art. 6 (Delega al Governo in materia di società di affiancamento per le terre agricole)

Al fine di favorire processi di affiancamento economico e gestionale nell'attività d'impresa agricola nonché lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, un decreto legislativo per la disciplina delle forme di affiancamento tra agricoltori ultra-sessantacinquenni o pensionati e giovani, non proprietari di terreni agricoli, di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, anche organizzati in forma associata, allo scopo del graduale passaggio della gestione dell'attività d'impresa agricola ai giovani, in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) stabilire la durata del processo di affiancamento, per un periodo massimo di tre anni; b) prevedere criteri di assegnazione prioritaria delle agevolazioni e degli sgravi fiscali già previsti a legislazione vigente, a favore dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e del giovane imprenditore agricolo; c) definire le modalità di conclusione dell'attività di affiancamento, prevedendo le seguenti alternative: 1) la trasformazione del rapporto tra l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo in forme di subentro; 2) la trasformazione del rapporto in un contratto di conduzione da parte del giovane imprenditore agricolo; 3) le forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi diversi da quelli contemplati ai numeri 1) e 2); d) definire le modalità di presentazione da parte del giovane imprenditore agricolo di un progetto imprenditoriale posto a base del rapporto di affiancamento, che deve essere sottoscritto da parte dell'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato, definendone i reciproci obblighi; e) stabilire le forme di compartecipazione agli utili dell'impresa agricola; f) definire il regime dei miglioramenti fondiari, anche in deroga alla legislazione vigente qualora apportati sulla base del progetto imprenditoriale presentato; g) prevedere forme di garanzia per l'agricoltore ultra-sessantacinquenne o pensionato e il giovane imprenditore agricolo, anche attraverso le necessarie coperture infortunistiche; h) stabilire il riconoscimento del diritto di prelazione in caso di vendita dei terreni oggetto del rapporto di affiancamento; i) prevedere forme di compensazione a favore del giovane imprenditore agricolo nei casi di recesso anticipato dal rapporto di affiancamento; l) definire le forme di agevolazione a favore del giovane imprenditore agricolo per la gestione e l'utilizzo dei mezzi agricoli.

2. Ai giovani imprenditori agricoli di cui al presente articolo è comunque fatto obbligo, entro il termine stabilito con il medesimo decreto legislativo di cui al comma 1, di dimostrare di aver apportato innovazioni ed aver investito in azienda eventuali provvidenze ad essi destinate.

3. Al fine di agevolare il pieno trasferimento delle competenze dal soggetto ultra-sessantacinquenne o pensionato al giovane imprenditore agricolo, sono favorite tutte le azioni volte alla formazione e alla consulenza specializzata.

4. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni.

L'impresa familiare coltivatrice

L'impresa familiare coltivatrice è disciplinata dall'**art. 230 bis c.c.** e dall'**art. 48 l. 203/1982**, oltre che dagli usi.

L'impresa familiare non nasce da contratto ma dal fatto dell'esercizio in comune di un'attività economica; che essa si basa, a differenza della vecchia comunione tacita, su una famiglia ristretta perché limitata ai coniugi, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo; che il diritto al mantenimento spetta ai soli partecipi al lavoro nella famiglia o nell'impresa; che il diritto agli utili è in proporzione al lavoro svolto; che la gestione dell'impresa è perfettamente democratica, per la partecipazione di tutti i familiari alle decisioni più importanti che vanno assunte secondo il principio maggioritario; che la comunione di tetto e di mensa non pare più richiesta.

Le società agricole

Le forme societarie utilizzabili per l'esercizio dell'attività agricola sono, fisiologicamente, le **società di persone** (nelle sue tre articolazioni della società semplice, della società in nome collettivo e della società in accomandita semplice), ma, sempre più di frequente, anche i modelli propri delle **società di capitali** (quali la società per azioni, la società a responsabilità limitata, la società in accomandita per azioni) nonché il modello della società cooperativa.

Una società può pretendere di essere qualificata come agricola se il suo oggetto sociale prevede come esercizio esclusivo una delle attività di cui all'art. 2135 c.c.

Le società agricole possono acquisire la qualifica di IAP e così ricevere direttamente i finanziamenti e le agevolazioni fiscali, purché: nelle società di persone, almeno un socio sia IAP; nelle società di capitali, almeno un amministratore; nelle cooperative, almeno un amministratore che sia anche socio.

Le cooperative

La disciplina normativa si rinviene negli artt. 2511 e ss. c.c. così come modificati ad opera del d.lgs. 6/2003: esse vengono definite come **società a capitale variabile con scopo mutualistico**.

La peculiarità della cooperativa consiste nella diversa logica che presiede la spartizione dei vantaggi tra i soci: mentre nelle altre società vi è la remunerazione del capitale conferito; nella cooperativa vi è la valorizzazione del lavoro del socio, poiché questi ricava vantaggi proporzionali all'attività svolta e non al capitale conferito.

Le cooperative si articolano in **cooperative di lavoro, cooperative di consumo e cooperative di servizi**.

Segue. Specificazioni

Le cooperative agricole devono rispondere alle caratteristiche proprie delle cooperative nonché a quelle proprie delle imprese agricole.

Non si pongono problemi di sorta per le **cooperative di lavoro** (es. le cooperative di conduzione dei terreni, le cooperative di allevamento), le quali sono di per sé imprenditori agricoli così come lo sono coloro che apportano il lavoro; se poi almeno un amministratore della cooperativa, che sia anche socio, ha la qualifica di IAP, anche la cooperativa acquista tale qualifica.

Problemi si pongono con riferimento alle **cooperative di trasformazione e vendita di prodotti agricoli** (es. le cantine sociali); in questo caso sembra venir meno il criterio della unisoggettività, poiché i soci apportano un qualcosa che poi viene trasformato e venduto da un altro soggetto munito di autonoma soggettività (la cooperativa appunto).

Discorso a parte è da farsi per i **consorzi**.